

17 aprile 2012

1mo incontro per la sismica dell'Alto Ferrarese



Bondeno




Mirabello



Poggio
Renatico



Sant
Agostino



Vigarano
Mainarda

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

Elementi di novità rispetto
alla modulistica precedente

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A1/D1 (ex mod. D)

Rispetto alla modulistica regionale
è stato inserito solo il logo del comune di appartenenza



Struttura Tecnica Competente in materia sismica
Ufficio Intercomunale per la sismica dell'Alto Ferrarese



Aggiornato il riquadro per l'asseverazione degli interventi privi di rilevanza, secondo il nuovo DGR 687/2011 che distingue tali interventi in 3 livelli, in cui indicare anche il punto di riferimento del DGR 687/2011

- A.2 (IPRiPI) Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità ai fini sismici** (art. 9 comma 3 della L.R. n. 19/2008), in quanto ricadenti al punto ²⁾ _____ dell'Allegato 1 alla DGR n. 687/2011, e si allegano gli elaborati tecnici redatti ai sensi del paragrafo 3 del medesimo Allegato:
- trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L0: nessun elaborato;
 - trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L1: elaborato grafico;
 - trattandosi di interventi contrassegnati dal codice L2: relazione tecnica esplicativa,
 elaborato grafico;

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A1/D1 (ex mod. D)

Per gli interventi NON STRUTTURALI e gli interventi PRIVI DI RILEVANZA si deve asseverare che rispettano comunque la normativa vigente indicando, nel caso di utilizzo della normativa previgente, a quale normativa si fa riferimento

le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

la normativa tecnica allegata al D.M. 14 gennaio 2008;
ovvero ⁽³⁾

ai sensi dell'art.20 (*Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni*) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31, la normativa previgente sulla medesima materia, sotto indicata:

D.M. 14 settembre 2005

DD.MM. 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A1/D1 (ex mod. D)

Il riquadro **B.1** deve essere compilato solo se il deposito/autorizzazione è contemporaneo alla richiesta del titolo edilizio

- B.1 art. 10, comma 3, lettera a):** istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, contestuale alla richiesta del titolo edilizio
- che tali interventi rispettano:
- le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
 - la normativa tecnica allegata al D.M. 14 gennaio 2008,
ovvero ⁽³⁾
 - ai sensi dell'art. 20 (*Regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni*) del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31, alla normativa previgente sulla medesima materia, ossia:
 - D.M. 14 settembre 2005,
 - DD.MM. 20 novembre 1987, 3 dicembre 1987, 11 marzo 1988, 4 maggio 1990, 9 gennaio 1996 e 16 gennaio 1996
 - la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico.

Barrare il rispetto delle prescrizioni sismiche

Barrare la normativa tecnica considerata

Barrare la congruità tra prog. strutturale e architettonico (non serve il mod. A3/D3)

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A1/D1 (ex mod. D)

Il riquadro **B.2** deve essere compilato solo se il deposito/autorizzazione NON è contemporaneo alla richiesta del titolo edilizio

in alternativa

B.2 art. 10, comma 3, lettera b): istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture **NON contestuale** alla richiesta del titolo edilizio.
Secondo quanto disposto dall'allegato A alla D.G.R. n. 1373/2011 si allegano:

relazione tecnica / elaborati grafici

e che tali interventi rispettano:

le prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

le norme tecniche per le costruzioni.

I sottoscritti si riservano di presentare istanza di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo delle strutture, prima dell'inizio lavori.

Contemporaneamente si deve barrare anche il riquadro sottostante
(in questo caso serve allegare anche il mod. A3/D3 all'atto del deposito
del progetto strutturale)

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A2 (ex mod. B)

Indicare la tipologia la zona sismica e la tipologia di intervento per la quale si richiede autorizzazione sismica

costruzioni in **ZONA SISMICA 2**, di cui all'art. 11, comma 1, L.R. n. 19 del 2008;

costruzioni in **ZONA SISMICA 3 e 4**:

intervento edilizio in **abitati dichiarati da consolidare**, di cui all'art. 11, comma 2, lettera a) della L.R. n. 19 del 2008;

progetto presentato a seguito di **accertamento di violazione delle norme tecniche antisismiche**, di cui all'11, comma 2, lettera b), della L.R. n. 19 del 2008;

intervento relativo a **costruzioni di interesse strategico o rilevante in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso**, di cui all'art.11, comma 2, lettera c), della L.R. n. 19 del 2008;

sopraelevazioni, di cui all'art. 11, comma 2, lettera d) della L.R. n. 19 del 2008).

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A2 (ex. Mod. B)

Indicare la tipologia di intervento

- | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nuova Costruzione | <input type="checkbox"/> Miglioramento |
| <input type="checkbox"/> Adeguamento | <input type="checkbox"/> Riparazione o intervento locale |

Nel caso di edifici in c.a. o acciaio si può barrare la casella sottostante.
Deve essere firmato anche dal costruttore

Trattasi di lavori di cui all'art.15 della L.R. n. 19 del 2008 "Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica" per il quale il sottoscritto, nella sua qualità di costruttore, chiede che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001.

(firma del COSTRUTTORE)

Questo riquadro è in sostituzione al mod. A14/D8 i quali sono tra di loro alternativi a seconda che il costruttore si avvalga o meno dell'art.15 della LR n.19

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A2 (ex. Mod. B)

Indicare il rimborso eseguito e il totale in caso di più interventi consecutivi

Autorizzazioni (art. 11)			TOTALE
Tipo di intervento	Importo in euro	N. di unità strutturali	Importo in euro
<input type="checkbox"/> Nuova costruzione; <input type="checkbox"/> Interventi di adeguamento con ampliamento; <input type="checkbox"/> Interventi di adeguamento con sopraelevazione	480	—	—
<input type="checkbox"/> Altri interventi di adeguamento; <input type="checkbox"/> Interventi di miglioramento; <input type="checkbox"/> Interventi di riparazione o intervento locale	360	—	—
<input type="checkbox"/> Varianti sostanziali a progetti autorizzati	180	—	—

Il versamento del rimborso dei suddetti importi è stato effettuato secondo le seguenti modalità:

versamento sul C/C Postale n. 14956445

intestato a "Comune di Vigarano Mainarda – Servizio di tesoreria"

con causale: "rimborso forfettario spese istruttoria sismica" secondo l'allegato I della DGR 1126/2011

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. D2 (ex. Mod. C)

Come il modulo precedente,
si distingue solo per l'intestazione.
Rispetto al modulo A2 manca l'indicazione degli ambiti
in cui richiedere l'autorizzazione

Denuncia di DEPOSITO del PROGETTO ESECUTIVO riguardante le STRUTTURE (ai sensi dell'art. 13, della L.R. n.19 del 2008)

In tutti i moduli in cui sono richieste le **PEC** si richiede di indicarle
Questo per consentire una più rapida gestione delle comunicazioni
Gestione dell'istruttoria più semplice per l'Ufficio sismico

NB: *Il presente modulo potrà essere presentato su un foglio A3 con stampa fronte retro, in modo che la firma in pag. 4 convalidi tutti i dati forniti nella sezione; ovvero stampato su più fogli A4 ciascuno dei quali siglato in calce. Si prega di inserire l'indirizzo PEC dove richiesto.*

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A3 / D3 (ex. Mod. E)

Modulo per esprimere la congruità tra il progetto architettonico ed il progetto strutturale

E' rimasto uguale al modulo precedente

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A4 / D4 (nomina e dichiarazione del collaudatore)

Finalmente una modulistica unificata per tutta la regione
per la nomina e la dichiarazione del collaudatore

Non più una modulistica personalizzata per ogni comune
A vantaggio dei tecnici progettisti

Un modulo unico firmato congiuntamente da Committente e da Collaudatore

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A4 / D4 (nomina e dichiarazione del collaudatore)

Nella dichiarazione fare attenzione alla nota n.2

il quale dichiara

- di accettare senza riserve l'incarico conferitogli dal committente;
- di essere iscritto all'albo professionale da oltre 10 anni²;
- di non aver preso parte alla progettazione delle opere sopra richiamate;
- di impegnarsi a non prendere parte alla direzione ed esecuzione dei lavori;
- di non essere collegato professionalmente, in modo diretto o indiretto, al Costruttore;
- che effettuerà il collaudo statico delle strutture entro 60 gg dalla fine dei lavori strutturali.
- che provvederà a depositare copia autentica del certificato di collaudo alla Struttura tecnica competente per territorio e al S.U.E/S.U.A.P. del Comune in cui ricade l'opera stessa.

² Solo per opere in c.a., c.a.p. ovvero opere a struttura metallica.

Quindi per strutture in muratura o legno potrebbero collaudare tutti i tecnici Ingegneri e Architetti iscritti all'albo.

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A14 / D8 (denuncia dei lavori)

Nel caso in cui non sia stato barrato il trafiletto sottostante (nei mod. A2 o D2)
e il costruttore non l'abbia firmato

Trattasi di lavori di cui all'art.15 della L.R. n. 19 del 2008 "Opere in conglomerato cementizio ed a struttura metallica" per il quale il sottoscritto, nella sua qualità di costruttore, chiede che la presentazione del progetto esecutivo riguardante le strutture produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001.

(firma del COSTRUTTORE)

Deve essere presentato il modulo A14/D8 della denuncia dei lavori
solo in caso di opere in c.a., c.a.p. o metalliche

DENUNCIA DEI LAVORI

**di realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica**

(ai sensi dell'art. 65, comma 1, del D.P.R. n.380/2001)

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

APPROFONDIMENTO NORMATIVO

L'art. 15 della L.R. 19/2008 prevede che "il costruttore può richiedere che il deposito del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 13, produca gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'art. 65 del D.P.R. 380/2001".

L'art. 13, comma 1°, della predetta L.R. sancisce che "nei comuni della regione classificati a bassa sismicità l'avvio e la realizzazione dei lavori indicati nell'art. 9, comma 1, è subordinato al deposito presso il S.U.E. del progetto esecutivo.....".

L'art. 9 comma 1 recita "le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i lavori di nuova costruzione, di recupero del patrimonio edilizio esistente e di sopraelevazione, relativi ad edifici privati, ad opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni...".

L'art. 65, 1° comma, del D.P.R. 380/2001 prevede che "le opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore al S.U.E....".

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

APPROFONDIMENTO NORMATIVO

Per cui, in base al predetto disposto le norme della L.R. 19/2008 si applicano a tutti gli interventi, eccettuati quelli non strutturali e quelli irrilevanti ai fini sismici, indipendentemente dal materiale usato (C.A., acciaio, muratura, legno ecc..).

L'art. 65, 1° comma, del D.P.R. 380/2001 prevede che “le opere in c.a., normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio devono essere denunciate dal costruttore al S.U.E....”.

Per cui dai combinati disposti dalle predette norme si rileva che per le strutture in c.a. e metalliche bisogna effettuare sia il deposito, ex art. 13 della L.R. 19/2008, che la denuncia dei lavori, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 380/2001, a meno che, ricorrendone le condizioni ivi previste (progetto, denuncia di deposito e relazione illustrativa devono avere i contenuti della norma statale), il costruttore non si avvalga della facoltà prevista dall'art. 15 della L.R. nel qual caso il deposito, ai sensi della normativa regionale, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dalla disciplina statale.

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A14 / D8 (denuncia dei lavori)

Va indicata la tipologia di intervento tra

- nuova costruzione
- variante / integrazione

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____

nella sua qualità di COSTRUTTORE dell'intervento sopra specificato, di: _____

NUOVA COSTRUZIONE

ovvero

VARIANTE o INTEGRAZIONE a precedente denuncia n° _____ del _____

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A14 / D8 (denuncia dei lavori)

Indicare se quanto depositato riguarda l'intero progetto o una parte

Indicare il tipo di strutture oggetto di deposito ai sensi dell'art. 65 del DPR 380

deposita

la presente denuncia e gli elaborati previsti dall'art. 65 del DPR n.380/2001, come specificati nella sezione A del presente modulo, in quanto non si è avvalso delle disposizioni previste dall' art. 15 della L.R. n. 19 del 2008,

relativi al progetto COMPLETO PARZIALE della struttura in:

- c.a./c.a.p. IN OPERA
- c.a./c.a.p. prefabbricato OCCASIONALE
- c.a./c.a.p. prefabbricato IN SERIE DICHIARATA
- c.a./c.a.p. prefabbricato IN SERIE CONTROLLATA
- STRUTTURA METALLICA

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A14 / D8 (denuncia dei lavori)

Indicare tutti i soggetti partecipanti

a) **Committente:**

b) **Progettista architettonico dell'intero intervento:**

c) **Progettista strutturale dell'intero intervento:**

d) **Progettista delle strutture:**

prefabbricato OCCASIONALE / Serie DICHIARATA / CONTROLLATA

METALLICHE

e) **Direttore dei lavori strutturali (da intendersi quale DL ai sensi dell'art. 65):**

f) **Direttore dei Lavori per il montaggio delle strutture prefabbricate o metalliche (da intendersi quale DL ai sensi dell'art. 65):**

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A14 / D8 (denuncia dei lavori)

Indicare tutti i soggetti partecipanti

g) **Responsabile/i della produzione in stabilimento:**

h) **Costruttore delle strutture da realizzarsi in opera:**

i) **Ditta produttrice delle strutture prefabbricate OCCASIONALI:**

CEMENTO ARMATO e/o CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO

METALLICHE

l) **Ditta produttrice dei prefabbricati IN SERIE¹:**

DICHIARATA

CONTROLLATA

METALLICA

m) **Ditta responsabile del montaggio delle strutture:**

PREFABBRICATE

METALLICHE

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A15 / D9 (asseverazione VNS)

Il progettista architettonico e strutturale asseverano le VNS secondo l'allegato 2 del DGR 687/2011

rientra in uno o più dei casi descritti al § 2 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n.687/2011

seleziona riga

V.1 V.2 V.3.1 V.3.2 V.4 V.5 V.6

Alla presente asseverazione sono allegati:

relazione tecnica esplicativa / elaborato grafico

predisposti secondo i contenuti previsti nel § 3.1 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n.687/2011

Ovvero

non ricade in uno o più dei casi di cui ai punti I, II, III e IV di cui al § 2 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n.687/2011

Alla presente asseverazione sono allegati:

relazione tecnica esplicativa / elaborato grafico

predisposti secondo i contenuti previsti nel § 3.2 dell'Allegato 2 alla D.G.R. n.687/2011

Anche il progettista architettonico è coinvolto (come in tutti gli altri moduli) in quanto la progettazione sismica NON è solo una prerogativa esclusivamente strutturale

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A16 / D10 (comunicazione di fine lavori)

Modello compilato dal direttore lavori strutturali

dichiara

che l'intervento sopra indicato rientra tra i casi in cui non è richiesto il collaudo statico e conseguentemente:

allega

si riserva di presentare

MOD. A17 / D11 (attestazione di rispondenza)

Modello compilato dal direttore lavori strutturali in cui assevera la rispondenza dei lavori al progetto strutturale eseguito e alle Norme Tecniche

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____

nella sua qualità di **Direttore dei lavori strutturali** relativi ai lavori di cui alla pratica sismica sopra specificata, consapevole di quanto previsto dall'art. 481 del Codice Penale

attesta

la rispondenza dei lavori sopracitati al progetto *autorizzato / depositato* e alle norme tecniche per le costruzioni, come previsto dall'art. 19, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008, ed ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. n. 380 del 2001.

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. A18 / D12 (deposito del certificato di collaudo)

Modello compilato dal collaudatore

Il/La sottoscritto/a COGNOME _____ NOME _____

residente nel comune di _____ C.A.P. _____

iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____,

nominato **collaudatore** ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19/2008, delle opere strutturali relative alla pratica di cui all'oggetto,

deposita.

copia autentica del certificato di collaudo delle strutture¹.

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. S (asseverazione in sanatoria)

Tale modello non risulta dalla modulistica MUR della Regione

Compilato per rispondere ad una esigenza di ordine pratico

Sanatorie: gestite dalla LR n.19/2008 (art.22)

Non è sanabile tutto da un punto di vista sismico,
solo le strutture e gli interventi che non sono in contrasto con
la normativa sismica tramite una ASSEVERAZIONE da parte
di un tecnico abilitato

Vale il principio dell'art.22 per il quale la struttura deve essere conforme
alla normativa tecnica vigente alla data della costruzione (non l'ultima normativa).

Pertanto se una struttura viene dichiarata costruita prima della data del
23 ottobre 2005, non si prende in esame nessuna normativa sismica.

Costituisce violazione delle normative tecniche vigenti alla data della costruzione
anche il mancato deposito o il mancato collaudo se questo era previsto
dalla normativa vigente al momento della costruzione (parere della regione).

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. S (asseverazione in sanatoria)

Modello compilato dal un tecnico abilitato a nome del proprietario

Con riferimento alla⁽¹⁾ _____
per _____
n° _____ del _____ prot. _____

IN SANATORIA

Il sottoscritto

COGNOME _____ NOME _____

residente nel comune di _____ C.A.P. _____

Località _____ n. _____

telefono _____ / _____ fax _____ / _____ cell. _____ / _____

Posta elettronica certificata (PEC) _____

iscritto all'Albo _____ della provincia di _____ al n. _____

codice fiscale _____

In qualità di professionista abilitato

a nome di _____ presentato/a in data _____

relativo all'immobile sito in via _____ n° _____

1. NUOVA MODULISTICA PER LA SISMICA

MOD. S (asseverazione in sanatoria)

L'asseverazione può essere fatta solo se si rientra nei casi richiamati dall'art.22 della LR n.19/2008

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale

che le opere sono state realizzate in data / / , e:

- A) non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse;

ovvero

- B) le medesime opere rispettano la seguente normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione:
 - DD.MM. 20/11/1987, 3/12/1987, 11/03/1988, 4/05/1990, 9/01/1996 e 16/01/1996 (carichi e sovraccarichi)¹
 - DD.MM. 16/01/1996 (sismica), 20/11/1987, 3/12/1987, 11/03/1988, 4/05/1990, 9/01/1996 e 16/01/1996 (carichi e sovraccarichi) ²
 - D.M. 14/09/2005 oppure OPCM 3274/2003 e succ., ²
 - D.M. 14/014/2008³

2. SANATORIE


Gestione delle sanatorie secondo
le normative per la riduzione del
rischio sismico

2. SANATORIE

Gestione delle sanatorie secondo le normative per la riduzione del rischio sismico

E' possibile sanare una costruzione in termini di sicurezza strutturale solo se si rientra nei casi previsti dall'art.22 comma 1 della LR n.19/2008, ovvero se le opere realizzate:

- non comportano modifiche alle altre parti strutturali dell'edificio
- Non comportano modifiche agli effetti dell'azione sismica
- Sia stata rispettata la normativa tecnica vigente al momento della realizzazione, tramite asseverazione da parte di un tecnico abilitato (modulo S)



Interpretazione della Regione:
parere del 06/05/2011 su violazione delle norme antisismiche


2. SANATORIE

Gestione delle sanatorie secondo le normative per la riduzione del rischio sismico

Interpretazione della Regione:
parere del 06/05/2011 su violazione delle norme antisismiche



In riferimento all'art.11 comma b) della LR n.19 che cita:
“sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in comuni a bassa sismicità i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche”




La regione si è espressa nel seguente modo:

“Per quanto riguarda la fattispecie riconducibili alla “violazione delle norme antisismiche”, si precisa che per tali abusi deve intendersi sia la violazione della normativa tecnica per le costruzioni (la quale definisce i principi e le regole per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni), sia la violazione delle norme procedurali che stabiliscono l'obbligo del deposito del progetto strutturale o il rilascio dell'autorizzazione preventiva sismica”

2. SANATORIE

Gestione delle sanatorie secondo le normative per la riduzione del rischio sismico

Interpretazione della Regione:
parere del 06/05/2011 su violazione delle norme antisismiche



Pertanto tutti gli interventi che richiedevano un deposito secondo le normative in vigore al momento della realizzazione non possono essere sanate tramite una semplice asseverazione, ad esempio tutte le strutture in c.a., o c.a.p., o in acciaio

Con apposita delibera la Regione ha individuato una casistica di strutture per le quali non è necessario il deposito in quanto riconosciute quali interventi non strutturali o privi di rilevanza (DGR 687/2011)




In merito alla stessa filosofia che ha portato alla stesura di questa normativa Siamo del parere che tutti gli interventi classificati in questa normativa, non Avendo bisogno di deposito, possano essere sanati con asseverazione Anche se al momento della realizzazione tale DGR non era ancora in vigore

2. SANATORIE


Gestione delle sanatorie secondo le normative per la riduzione del rischio sismico

Nel caso non si rientri nel comma 1 dell'art.22 della LR n.19/2008



ad esempio:

- per violazione delle norme tecniche vigenti alla data di costruzione della struttura
- per violazione delle norme procedurali relativamente al deposito delle strutture (oppure alla richiesta di autorizzazione) o deposito di collaudo:



- Non è possibile asseverare in sanatoria
 - Si ricade nella procedura prevista dall'art.95 e succ. del DPR 380/2001
 - L'interessato presenta istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 11 comma b)
 - Il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere conforme la struttura alle norme tecniche vigenti secondo l'art.22 della LR n.19/2008 comma 2

2. SANATORIE

Gestione delle sanatorie secondo le normative per la riduzione del rischio sismico

Nel caso non si rientri nel comma 1 dell'art.22 della LR n.19/2008

art.95 del DPR 380/2001 (sanzioni penali)

art.96 del DPR 380/2001 (accertamento delle violazioni)

- Accertata la violazione, trasmettere verbale alla struttura tecnica competente
 - Il tecnico esegue ulteriori accertamenti di carattere tecnico, poi trasmette verbale all'autorità giudiziaria competente con le sue deduzioni

art.97 del DPR 380/2001 (sospensione dei lavori)

- Il dirigente dell'ufficio tecnico competente ordina la sospensione dei lavori
- Comunica la sospensione dei lavori all'ufficio comunale competente ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione
- La sospensione rimane fino alla pronuncia irrevocabile dell'autorità giudiziaria

art.98 del DPR 380/2001 (procedimento penale)

art.99 del DPR 380/2001 (esecuzione d'ufficio)

Procedimenti giudiziari contro il/i condannati + probabile ordine di demolizione delle opere.

2. SANATORIE

Gestione delle sanatorie secondo le normative per la riduzione del rischio sismico

APPROFONDIMENTO NORMATIVO

L'art. 17, comma 4°, della L.R. 23/2004 prevede che, la richiesta del titolo abilitativo in sanatoria, sia accompagnato, fra l'altro, dalla dichiarazione del professionista che attesti la conformità delle opere da sanare alle norme tecniche per l'edilizia vigente al momento della realizzazione delle opere.

In data 24 Ottobre 2005 è entrata in vigore, nella nostra regione, la classificazione sismica del territorio regionale per cui per le opere realizzate prima di tale data risulta applicabile la disciplina prevista dal CAPO II, della parte II, del D.P.R. 380/2001 (disciplina delle opere in c.a. ed a struttura metallica) mentre per le opere realizzate successivamente risulta, inoltre, applicabile la normativa del CAPO IV, della parte II, del citato D.P.R. (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche).

2. SANATORIE

Gestione delle sanatorie secondo le normative per la riduzione del rischio sismico

APPROFONDIMENTO NORMATIVO

OPERE IN C.A. ED A STRUTTURA METALLICA REALIZZATE PRIMA DEL 24/10/2005 IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI AL CAPO II PARTE II.

Adempimenti dal punto di vista amministrativo

Sospensione dell'eventuale certificato di agibilità rilasciato fino alla presentazione, da parte del committente, del relativo certificato di idoneità statica.

Non è prevista la sospensione dei lavori, ex 70 D.P.R. 380/2001, in quanto le opere sono già state eseguite.

Adempimenti sotto il profilo penale

Inoltre, da parte del responsabile del S.U.E., del verbale ex art. 69 del D.P.R. 380/2001, redatto dagli agenti comunali, all'Autorità giudiziaria penale.

2. SANATORIE

Gestione delle sanatorie secondo le normative per la riduzione del rischio sismico

APPROFONDIMENTO NORMATIVO

**TUTTE LE OPERE REALIZZATE DOPO IL 24/10/2005
IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI ALLA PARTE II,
CAPO II E IV.**

[Adempimenti dal punto di vista amministrativo](#)

Parere della Regione del 06/05/2011 In riferimento all'art. 11, comma b) della L.R. n. 19 che cita: *"sono sempre soggetti a preventiva autorizzazione sismica, anche se ricadenti in comuni a bassa sismicità, i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche"* La regione si è espressa nel seguente modo: *"Per quanto riguarda la fattispecie riconducibili alla "violazione delle norme antisismiche", si precisa che per tali abusi deve intendersi sia la violazione della normativa tecnica per le costruzioni (la quale definisce i principi e le regole per il progetto, l'esecuzione e il collaudo delle costruzioni), sia la violazione delle norme procedurali che stabiliscono l'obbligo del deposito del progetto strutturale o il rilascio dell'autorizzazione preventiva sismica"*.

2. SANATORIE

Gestione delle sanatorie secondo le normative per la riduzione del rischio sismico

APPROFONDIMENTO NORMATIVO

**TUTTE LE OPERE REALIZZATE DOPO IL 24/10/2005
IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI ALLA PARTE II,
CAPO II E IV.**

[Adempimenti dal punto di vista amministrativo](#)

Ipotesi rientrante nell'art. 22, comma 2, L.R. 19/2008

Si ricade in questa ipotesi nei seguenti casi:

per violazione delle norme tecniche vigenti alla data di costruzione della struttura; per violazioni delle norme procedurali relativamente al deposito delle strutture (oppure alla richiesta di autorizzazione) o deposito del certificato di collaudo.

In questo caso il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere conforme le opere alla normativa tecnica vigente al momento della richiesta. A tal fine l'interessato deve presentare domanda di autorizzazione.

2. SANATORIE

Gestione delle sanatorie secondo le normative per la riduzione del rischio sismico

APPROFONDIMENTO NORMATIVO

**TUTTE LE OPERE REALIZZATE DOPO IL 24/10/2005
IN VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI ALLA PARTE II,
CAPO II E IV.**

[Adempimenti sotto il profilo penale](#)

In caso di accertata violazione alle norme di cui al CAPO IV, parte II ed ai Decreti interministeriali di cui all'art. 52 (tipo di strutture e norme tecniche) e 83 (opere disciplinate e gradi di sismicità) del D.P.R. 380/2001, il responsabile del S.U.E. deve trasmettere il relativo processo verbale all'Autorità giudiziaria penale.


In questo caso, essendo i lavori già realizzati, non è applicabile la sospensione dei lavori ex. art. 97 del D.P.R..

2. SANATORIE

Gestione delle sanatorie secondo le normative per la riduzione del rischio sismico


CONCLUSIONI

Nel caso si rientri nel comma 1 dell'art.22 della LR n.19/2008



Fare una semplice sanatoria come prevista dell'art.22 della LR n.19 utilizzando l'apposito modulo S messo a disposizione dai Comuni dell'Alto Ferrarese

Nel caso **NON** si rientri nel comma 1 dell'art.22 della LR n.19/2008



Si dovrebbe attivare la procedura penale e amministrativa vista in precedenza

3. GLI AGGREGATI EDILIZI

Cosa dicono le NTC 2008
Presentazione del parere della regione
Cosa cambia per il progettista

3. GLI AGGREGATI EDILIZI

Cosa dicono le NTC 2008

Par. 8.7.1

“in presenza di edifici in aggregato, continui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono non essere adeguati. Nell'analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l'Unita Strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue.”



COS'E' L'UNITA' STRUTTURALE?




Par. 8.7.1

“L'US deve avere continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente diversi.”


3. GLI AGGREGATI EDILIZI

Cosa dicono le NTC 2008

Esempio di aggregato edilizio



Il proprietario D vuole eseguire un intervento strutturale nella sua abitazione




L'edificio del Sig. D non può essere analizzato come indipendente
Si deve prendere in considerazione anche l'effetto vincolante e l'interazione
offerta dai fabbricati dei Sigg. C, E, F nella valutazione della sicurezza strutturale dell'intervento.


3. GLI AGGREGATI EDILIZI

Cosa dicono le NTC 2008

Esempio di Unità Strutturale



Il proprietario E vuole eseguire un intervento strutturale nella sua abitazione




L'unità strutturale è determinata dall'appartamento dei Sigg. E+D
Pertanto l'analisi dell'intervento dovrà considerare anche le strutture dell'appartamenti del Sig. D
Si dovranno considerare anche gli effetti prodotti sull'appartamento del Sig. D,
ed eventualmente prevedere degli interventi di rinforzo che limitino i danni in tale appartamento
oppure limitare gli interventi di E in maniera da non dover intervenire nell'appartamento D


3. GLI AGGREGATI EDILIZI

Cosa dicono le NTC 2008

Caso più complesso (tipico dei centri storici)



Il proprietario E vuole eseguire un intervento strutturale nella sua abitazione



L'unità strutturale è determinata dall'appartamento dei Sigg. E + il flusso dei carichi verticali

Come si individuano le US adiacenti?

3. GLI AGGREGATI EDILIZI

Cosa dicono le NTC 2008

PRIMI PROBLEMI DA RISOLVERE

1. Conoscere le strutture adiacenti alla US oggetto di intervento
ad esempio per edifici in muratura non veniva depositato nessun strutturale
nel caso di edifici molto vecchi non esiste nulla e si deve obbligatoriamente
fare un rilievo della struttura resistente

2. Come valutare l'interazione della nostra unità strutturale con quelle adiacenti
In maniera semplificata con vincoli opportuni, oppure modellando degli
opportuni vincoli con rigidità equivalente, oppure modellando tutte le
US adiacenti?

3. Per piccoli interventi si devono fare elaborati anche complessi
in quanto si devono considerare le interazioni con tutte le US adiacenti,
quindi operazioni di calcolo molto più complesse (e costose)

4. Rapporti con il vicinato (US adiacenti)
nel caso in cui sia necessario dover intervenire nel fare un sopralluogo nelle US
del vicino o nel caso in cui non ci sia un buon rapporto di vicinato che potrebbe
ostacolare i lavori dell'intervento.

5. Possibile intervento su proprietà diverse ma facenti parte della stessa US

3. GLI AGGREGATI EDILIZI

Il parere del CTS della Regione Emilia Romagna del 12.01.2012

Per le NTC-2008, qualunque tipo di intervento su costruzioni esistenti deve essere tale da migliorare le condizioni di sicurezza preesistenti. Conseguentemente (sebbene le stesse NTC-2008 non trattino in modo esplicito, nel caso di edifici in aggregato, le valutazioni da compiere - e gli eventuali conseguenti provvedimenti - sulle US non direttamente oggetto di intervento), si ritiene che gli interventi su una unità debbano comunque essere tali da non peggiorare le condizioni di sicurezza sulle altre unità dell'aggregato (AUA), fatte salve situazioni particolari che dovranno essere adeguatamente motivate².



La regione sembra aggiungere qualcosa rispetto alle NTC in quanto ritiene che si debba anche valutare anche l'effetto sulle US adiacenti al fine di dimostrare che l'intervento non crei su queste una condizione di sicurezza strutturale peggiore di quella attuale.



A seconda dell'intervento e degli effetti che questo potrebbe provocare anche sulle US adiacenti, si dovrà valutare anche per le US adiacenti un intervento locale, o un miglioramento o un adeguamento a seconda che ricorrano o meno le condizioni del par. 8.4 delle NTC

3. GLI AGGREGATI EDILIZI

Il parere del CTS della Regione Emilia Romagna del 12.01.2012

OSSERVAZIONI

In considerazione al fatto che l'Italia è composta in gran parte da aggregati edilizi, che compongono il patrimonio edilizio italiano

Notevole varietà tipologiche
molto differenti tra loro

Molti edifici di carattere
storico / monumentale

La normativa attuale considera gli aggregati edilizi in pochissime pagine

Ci appare una grossa carenza normativa

Si allega il parere del CTS della Regione Emilia Romagna del 12.01.2012.

4. DGR 1879/2011

Cosa cambia per gli interventi di
sopraelevazione e ampliamento

Esempi e osservazioni

4. DGR 1879/2011

Cosa cambia per gli interventi di sopraelevazione e ampliamento

SCOPO

Il presente atto di indirizzo definisce i criteri per l'individuazione dell'appartenenza di un intervento su una costruzione esistente alle categorie "sopraelevazione" o "ampliamento", ai fini dell'applicazione del paragrafo 8.4.1 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (NTC-2008) e degli articoli 9, comma 1, e 11, comma 2, della L.R. n. 19 del 2008.

Per le medesime finalità, appare utile individuare anche le principali fattispecie di interventi esclusi dalla definizione generale di "sopraelevazione" e di "ampliamento", in considerazione della loro trascurabile influenza sulla vulnerabilità della costruzione (per la limitata estensione e il modesto peso) e sull'esposizione (per la limitata estensione e per gli usi attuali o potenziali delle parti interessate). Resta ovviamente fermo l'obbligo della valutazione della sicurezza e del miglioramento delle condizioni di sicurezza rispetto allo stato pre-intervento, nei casi e con le modalità previsti dalle NTC-2008.

4. DGR 1879/2011

Cosa cambia per gli interventi di sopraelevazione e ampliamento

SCOPO

Individuare interventi di ampliamento e sopraelevazione “minori”, tali da non richiedere sempre l'autorizzazione sismica e l'adeguamento strutturale per non ingessare l'attività edilizia per piccoli interventi

Gestire le strutture “a scavalco” e le strutture realizzate internamente (anche se autonome) ad edifici esistenti

Garantire comunque la sicurezza strutturale nei confronti delle azioni sismiche anche negli interventi gestiti dal presente DGR

4. DGR 1879/2011

Cosa cambia per gli interventi di sopraelevazione e ampliamento

DEFINIZIONI



Sopraelevazione
Ampliamento
Strutture compenetranti



- Realizzazione di cordoli sommitali senza aumento del numero di piani
 - Soluzioni **strutturali leggere** per manufatti tecnologici o di contenimento di impianti
 - Realizzazioni **strutturali leggere di pertinenze**
- Strutture a scavalco o interne non interagenti con la costruzione esistente, non si configurano come ampliamento né come sopraelevazione

Cosa cambia per gli interventi di sopraelevazione e ampliamento

GLOSSARIO

Altezza,
Balcone,
Ballatoio,
Cordolo sommitale,
Veranda
Loggia / Loggiato,
Volume tecnico
Modeste dimensioni (<15% S),
Opere accessorie,
Pensilina,
Pergolato,
Piano strutturale,
Portico / Porticato,
Soppalco,
Realizzazioni strutturali leggere,
Superficie accessibile,
Tettoia,
Pertinenza.

**MOLTE DELLE DEFINIZIONI
SONO STATE COPIATE
DALL'URBANISTICA**

Riferimento all'Allegato A
alla Deliberazione Assemblare
n.279/2010 "Definizioni
tecniche uniformi per
l'urbanistica e l'edilizia"


PRIMI PROBLEMI

Gestire un problema sismico di
natura ingegneristica con delle
definizioni prese dall'urbanistica

4. DGR 1879/2011

Esempi e osservazioni

ESEMPIO N.1



NON E' SOPRAELEVAZIONE AI SENSI DELLE NTC-2008

motivazione; la modifica dell'altezza (H) è dovuta esclusivamente alla realizzazione del cordolo sommitale, il quale non comporta un aumento del numero di piani

NON E' AMPLIAMENTO AI SENSI DELLE NTC-2008

motivazione; non c'è aumento della superficie accessibile

NON E' SOPRAELEVAZIONE AI SENSI DELLE NTC-2008

motivazione; la modifica dell'altezza (H) è dovuta esclusivamente alla realizzazione del cordolo sommitale (il quale non comporta un aumento del numero di piani) poiché, per definizione, quando l'inclinazione delle falde è inferiore a 45° l'altezza del fabbricato coincide con l'altezza in gronda

NON E' AMPLIAMENTO AI SENSI DELLE NTC-2008


motivazione; non c'è aumento della superficie accessibile (per superfici inclinate o curvilinee, si considera la loro proiezione sul piano orizzontale)

E' SOPRAELEVAZIONE AI SENSI DELLE NTC-2008

motivazione; viene aumentata l'altezza (H) del fabbricato; essendo la pendenza delle falde >45° l'altezza del fabbricato coincide con l'altezza al colmo
conseguenze; adeguamento dell'intero fabbricato

4. DGR 1879/2011

Esempi e osservazioni




Esempi e osservazioni




4. DGR 1879/2011

Esempi e osservazioni

L'altezza del colmo aumenta di 3,12m,
siccome l'angolo rimane $< 45^\circ$ non cambia l'altezza del fabbricato,
pertanto non è sopraelevazione,
nonostante **il baricentro della copertura si alza di ben 1,18m!!**




Se invece avessi alzato la copertura esistente di una altezza pari
alla realizzazione del cordolo $\approx 30\text{cm} +$ altri 50cm ,
per un innalzamento totale del baricentro della copertura $=80\text{cm}$
allora si sarebbe configurata sopraelevazione



Tutto ciò ci appare in contrasto con il buon senso della progettazione
in zona sismica e con le regole di miglioramento sismico delle NTC

4. DGR 1879/2011


Esempi e osservazioni



Siccome si tratta di pertinenza secondo la definizione n.53 dell'Atto di coordinamento non si configura come ampliamento

4. DGR 1879/2011

Esempi e osservazioni



Siccome NON si tratta di pertinenza secondo la definizione n.53 dell'Atto di coordinamento si configura come ampliamento

Strutturalmente però non cambia nulla, la struttura in aggiunta rimane sempre la stessa, pertanto gli effetti sulla sicurezza statica sulla abitazione principale non cambiano.

Perché allora considerarli diversamente?

4. DGR 1879/2011

Esempi e osservazioni

Questa DGR circola da quasi un anno in versione bozza dalla prima versione ad oggi sono state fatte piccolissime modifiche

Queste osservazioni sono state avanzate alla regione quasi un anno fa, sia dal nostro ufficio sia da molti altri uffici sismici comunali e inter-comunali, ma non sono mai state recepite

Condividiamo lo scopo con cui sono state pensate queste normative ma non il metodo con cui sono state fatte

Riteniamo che problematiche sismiche non possano essere trattate con le definizioni valide per l'urbanistica in quanto i problemi connessi sono di natura ingegneristica

Riteniamo che tale normativa debba prevedere delle nuove definizioni per concetti quali: altezza e pertinenza, che siano di natura ingegneristica utilizzando concetti come: masse sismiche, eccentricità, baricentri, taglio di piano, carico in fondazione, baricentro di rigidità, ecc...

5. IN ARRIVO LE NUOVE NTC

Emanazione previsto per fine 2012

Insieme alle nuove NTC dovrebbero rilasciare anche i NAD



Possibilità di poter applicare anche gli Euro Codici



Normative più stabili
(meno evoluzioni nel tempo)
Normative più collaudate



Normative generalmente
più complesse

FINE

CONTATTI:

Ing. Enrico Guaraldi
Via Municipio, 1 44049 Vigarano Mainarda (piano primo)
ufficio.intercomunale.sismica@comune.vigarano.fe.it
<http://www.comune.vigarano.fe.it/Ufficio-Sismica>
Tel. 0532/436857 – fax. 0532/436563
PEC: comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it

Si accettano suggerimenti per fare nuovi incontri sul tema della sismica contattandomi agli indirizzi sopra riportati

Grazie per l'attenzione